

COMUNE DI TARCENTO

COMUNE
N. 25
Cronologico
TARCENTO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMPRESSE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Adottato con deliberazione Consiglio comunale 16 febbraio 1998 n. 13
(Co.Re.Co. 9 marzo 1998 n. 1213/24500)

*Vedi deliberazione Giunta Comunale 15/06/2004
n. 237*

INDICE

- Art.1 Finalità*
- Art.2 Utilizzazione delle aree*
- Art.3 Beneficiari*
- Art.4 Assegnazione delle aree*
- Art.5 Corrispettivi*
- Art.6 Commissione consultiva*
- Art.7 Formazione della graduatoria*
- Art.8 Precedenze*
- Art.9 Stipula della convenzione - Esecuzione dell' opera*
- Art.10 Durata della concessione*
- Art.11 Alloggio di servizio*
- Art.12 Vincolo di destinazione degli immobili*
- Art.13 Vendita o locazione degli immobili*
- Art.14 Risoluzione del contratto di cessione in proprietà e decadenza del diritto di superficie*
- Art.15 Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria*
- Art.16 Trascrizione degli atti o concessione delle aree*
- Art.17 Sanzioni pecuniarie*
- Art.18 Norme di rinvio e finali*

ARTICOLO 1: finalità

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti e le condizioni per la cessione in proprietà delle aree comprese nei Piani per Insedimenti Produttivi (P.I.P.) approvati ex art.27 L.22/10/1971, n.865 con i limiti e modifiche delle relative leggi regionali.

ARTICOLO 2: Utilizzazione delle aree.

Le aree di cui al precedente art.1, una volta acquisite al patrimonio del Comune, sono utilizzate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere artigianale, industriale, commerciale e di servizi, secondo le modalità di cui al successivo art.3 e nel rispetto delle norme del P.I.P. come previsto all'art. 16. L'installazione di depositi, magazzini, rimesse, mostre, uffici, nonché edifici residenziali di servizio è peraltro consentita soltanto nella misura in cui tali installazioni sono complementari e funzionali allo svolgimento dell'attività industriale, in base alla documentazione prodotta dall'impresa in sede di presentazione del programma della propria attività ed a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3: Beneficiari.

Alla cessione in proprietà delle aree comprese nei Piani possono concorrere singolarmente o in forma associata:

- a) gli artigiani;
- b) le imprese industriali;
- c) i pubblici esercizi che vengono previsti negli appositi strumenti di programmazione commerciale relativamente agli immobili ad uso attrezzature collettive;
- d) i soggetti che esercitano attività di formazione professionale, i quali necessitano di cantiere o di organizzazione simile ad attività produttiva e le aziende di servizi;
- e) tutte le imprese, ad eccezione di quelle agricole, per i depositi merci e/o magazzini, nonché per le attività produttive allorché il trasferimento in area P.I.P. si rende necessario per ragioni di sicurezza ambientale derivante dalle vigenti norme in materia (es: D.P.C.M. 1/3/1991),
- e) società finanziarie che operano con concessioni di leasing immobiliare.

E' consentita, altresì, la cessione anche a favore di imprese che provvedono a costruire gli immobili da locare a ditte aventi i requisiti di insediabilità nell'area P.I.P. La predetta impresa dovrà assoggettarsi a praticare prezzi di locazione concordati con l'Amministrazione Comunale. E' data facoltà all'assegnatario di realizzare la costruzione degli opifici, infrastrutture ed impianti anche con finanziamenti alternativi, quali leasing mobiliari ed immobiliari. Nel qual caso il concessionario potrà trasmettere, nei modi di legge, il diritto reale di godimento dell'area a favore della predetta società finanziaria, previo parere favorevole da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 4: Assegnazione delle aree.

La cessione in proprietà delle aree è disposta con formale provvedimento della Giunta Comunale, che può fissare annualmente i termini e le modalità di presentazione delle relative domande. Le relative assegnazioni di lotto verranno effettuate nel rispetto delle graduatorie approvate dalla stessa Giunta su proposta della apposita Commissione, costituita come al successivo art.6 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art.27 della Legge 865 del 1971.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 15.

Con il provvedimento di assegnazione sarà approvato lo schema di convenzione da stipulare e sarà indicata la localizzazione dei lotti, e i destinatari

ARTICOLO 5: Corrispettivi.

Salvo quanto disposto dal successivo art.15, il prezzo di cessione di proprietà delle aree è determinato annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare in sede di approvazione del bilancio, a norma dell'art.14, comma 1 lett. c) del D.L.gs 25.02.1995, n 77, ed è comprensivo del costo effettivo di acquisizione delle stesse, nonché degli oneri di urbanizzazione primaria e della quota parte di quelli di urbanizzazione secondaria da calcolare nel rispetto delle leggi regionali nel tempo vigenti. Nel caso in cui, alla data della deliberazione di cui al precedente art.4, non sia ancora stato definito il prezzo di acquisizione delle aree, nella convenzione di cui all'ultimo comma dell'art.27 della Legge

865/1971, sarà indicato un prezzo presunto, riservando a carico dell'acquirente concessionario e suoi aventi causa, tempi e modi per l'imputazione del successivo conguaglio.

Con la deliberazione di assegnazione dell'area sarà determinato il prezzo presunto di cui al precedente comma.

Con lo stesso atto e fatte salve eventuali specifiche disposizioni di legge in materia, potrà essere consentito, previa istanza di parte, motivata ed analiticamente documentata, il pagamento dilazionato del prezzo di cessione delle aree e determinati i conseguenti interessi convenzionali, pari al tasso pagato dal Comune al proprio Tesoriere sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della concessa dilazione.

La dilazione di pagamento non può superare i 36 mesi.

A garanzia degli effettuandi pagamenti di cui ai precedenti commi dovrà essere prestata dai richiedenti idonea garanzia finanziaria.

ARTICOLO 6: Commissione consultiva

La Commissione competente per la proposizione delle graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione delle aree è nominata dal Sindaco ed è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato - Presidente;
- b) 1 rappresentante dell'Associazione Industriali;
- c) 1 rappresentante dell'Associazione Piccola Industria;
- d) 1 rappresentante dell'Associazione degli Artigiani;
- e) 1 rappresentante della CC.IIAA;
- f) 1 consigliere comunale rappresentante della maggioranza;
- g) 1 consigliere comunale rappresentante della minoranza;
- h) assessore alle attività produttive;
- i) 1 rappresentante dell'unione Artigiani.

Svolge la funzione di Segretario un funzionario dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione dura in carica quanto l'organo istituzionale che l'ha nominata ed esercita le sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione; essa si esprime validamente con la presenza di almeno 5 (cinque) componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

La Commissione su convocazione del Presidente provvede, in base alle domande pervenute e previa istruttoria dei competenti Uffici, ad aggiornare e revisionare le graduatorie almeno una volta all'anno entro il mese di gennaio. La commissione ha carattere consultivo, spetterà quindi alla Giunta Comunale, deliberare in ordine alla assegnazione definitiva.

ARTICOLO 7: Formazione della graduatoria

Ad ogni domanda pervenuta sarà attribuito dalla Commissione di cui all'art. 6 un punteggio ai fini dell'inserimento dei richiedenti nella graduatoria permanente da calcolare nel rispetto di criteri e principi che la stessa predeterminerà, tenendo, tra l'altro, conto dei seguenti parametri:

- a) occupazione e mano d'opera;
- b) attitudine espansiva della impresa in relazione al tipo di attività ed alle conseguenti ricadute sull'economia locale;
- c) necessità di trasferimento di aziende operanti in particolari settori dei centri abitati, ove le attività contrastino con lo stato di fatto dell'urbanizzazione e/o siano incompatibili con la residenza, nonché a seguito di sentenza di sfratto esecutivo.

I criteri di priorità di assegnazione, nel caso di richiesta presentata da Società finanziaria o da parte di impresa costruttrice vanno considerati con riferimento alla ditta o alle ditte a favore delle quali sarà concesso il leasing o che avranno in locazione gli opifici.

I parametri di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), dovranno concorrere alla formazione di un programma di sviluppo aziendale da allegare alle domande.

I proprietari dei locali ubicati nei centri abitati che risulteranno assegnatari di aree, prima della firma della convenzione ex articolo 27 ultimo comma L. 22/10/1971, n.865, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno a mantenere la destinazione dei suddetti locali ad attività che non contrastino con leggi, regolamenti e normative locali che disciplinano l'attività di dette zone abitate e ad eliminare gli inconvenienti rappresentati nel sopra citato programma di sviluppo aziendale.

La Commissione può richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che ritenesse utili ai fini della formazione della graduatoria, e terrà conto di ogni altro elemento obiettivo che i richiedenti la assegnazione delle aree ritenessero opportuno produrre.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la rispondenza reale tra il programma presentato a corredo della domanda di sviluppo aziendale e la effettiva realizzazione dell'intervento sull'area assegnata anche se eseguito a stralci.

In caso di riscontrata palese difformità tra il programma presentato e gli interventi realizzati, l'Amministrazione Comunale adotterà provvedimenti sanzionatori conseguenti nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento.

ARTICOLO 8: Precedenze.

Godranno di precedenza le istanze presentate da Enti Pubblici e Aziende a partecipazione statale o regionale nell'ambito di programmi già approvati dal C.I.P.E., dalla Regione o da realizzarsi con finanziamenti di organismi comunitari.

In tal caso l'assegnazione sarà disposta con provvedimento della Giunta comunale con la quale saranno localizzati gli interventi nell'ambito delle aree disponibili non assoggettate alla disciplina di cui al successivo art.15.

Godranno di precedenza nella graduatoria secondo il seguente ordine:

- 1- i proprietari delle aree ricomprese nei piani che si impegnano a realizzare direttamente gli opifici ed alla gestione diretta delle attività produttive cui sono destinati;
- 2- gli Enti Pubblici;
- 3- le Società ed Enti a prevalente capitale pubblico;
- 4- le Società Cooperative e loro Consorzi beneficiari di finanziamenti pubblici.

ARTICOLO 9: Stipula della convenzione Esecuzione dell'opera.

L'atto pubblico di cessione delle aree di cui all'ultimo comma dell'art.27 della Legge 865/1971, dovrà essere stipulato entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di esecutività della deliberazione di assegnazione, e comunque entro il termine indicato nella formale lettera di invito alla stipula dell'atto.

~~L'inosservanza di tali termini comporterà l'automatica decadenza dell'assegnazione.~~

Entro sei mesi dalla data di stipula di cui al primo comma, l'assegnatario è tenuto a presentare istanza di concessione edilizia in conformità delle norme edilizio-urbanistiche vigenti per la zona.

I lavori oggetto della concessione edilizia dovranno essere realizzati nei termini e secondo le disposizioni di cui al vigente R.E. e L.R. 52/91.

Semprechè non vi siano contrasti con nuove disposizioni urbanistiche, i suddetti termini potranno essere prorogati su motivata richiesta del Concessionario.

L'inosservanza dei termini di cui ai precedenti terzo e quarto comma, sempre che il mancato ottenimento della concessione derivi da fatti non imputabili all'assegnatario, comporterà la decadenza dell'assegnazione e la risoluzione del Contratto di cessione con le conseguenze previste al successivo art.14.

Nel caso si applicherà la procedura prevista dall'art.1454 C.C.

Agli atti di esecuzione contenuti nel presente articolo provvede la Giunta Comunale o, qualora indicato dalla legge o dallo statuto, da altro organo comunale.

ARTICOLO 10: Alloggio di servizio

L'alloggio di servizio, quale corredo necessario della attività produttiva, non potrà subire destinazione diversa da quella per cui è stato autorizzato e potrà essere alienato o locato, nei casi consentiti dal presente regolamento, unicamente insieme all'opificio.

Eventuali mutamenti di destinazione dell'alloggio saranno perseguiti con l'applicazione di una sanzione pecuniaria a titolo di penale, pari a un terzo (1/3) del valore di mercato dell'appartamento determinato dalla Giunta Comunale su parere della Commissione paritetica di cui al successivo art.13.

ARTICOLO 11: Vincolo di destinazione degli immobili

Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà, sono vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione delle stesse e dalle correlate concessioni edilizie rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica.

Nel caso in cui gli immobili vengano adibiti ad attività non compatibili con la previsione del P.I.P., e salvo quanto disposto al precedente art.10, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento della Giunta Comunale e previa diffida ex art.1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli atti di cessione delle aree e conseguentemente dichiara la risoluzione del contratto di cessione per inadempimento con le conseguenze di cui al successivo art.13.

Modifiche alla originaria destinazione d'uso, sempre se compatibili con le finalità del P.I.P., delle norme contenute nel presente Regolamento e con le leggi o regolamento nel tempo vigenti, potranno essere sempre autorizzate.

ARTICOLO 12: Vendita o locazione degli immobili

E' fatto assoluto divieto alla parte acquirente di cedere o in qualsiasi modo sostituire a se stessa, nel godimento dell'immobile acquistato o di parte di esso, altro Ente o persona senza esplicito consenso scritto dell'Amministrazione Comunale venditrice, cui allo scopo saranno da fornire le necessarie garanzie sulla destinazione artigianale od industriale dell'immobile e sulla capacità tecnica e finanziari dell'impresa subentrante. Preventiva notizia scritta deve, altresì, richiedere in caso del cambio del tipo di attività produttiva onde consentire al Comune la verifica della idoneità della medesima, a garanzia delle vigenti norme igienico-sanitarie. L'inosservanza di tale prescrizione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

La vendita o locazione degli immobili realizzati sulle aree in proprietà è vietata anche in mancanza di attestato di agibilità e comunque entro i primi 5 anni dalla data di stipula del contratto, eccettuati i casi di morte e conseguente cessazione dell'attività aziendale, di procedura concorsuale o esecutiva o di altre particolari e motivate eccezionalità.

In tali ipotesi, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.6, autorizza con proprio atto la deroga al suddetto termine temporale, determina il prezzo di cessione o il canone di locazione, previa stima degli Uffici Comunali competenti ed individua l'acquirente o conduttore tra gli aventi diritto secondo la graduatoria di cui all'art.7 ed in mancanza, tra le imprese aventi i requisiti per l'assegnazione delle aree P.I.P.

Il prezzo di cessione viene determinato tenendo conto dei costi di costruzione documentati, degli oneri di urbanizzazione sostenuti, del costo di acquisizione del terreno e di eventuali opere realizzate in economia e detraendo gli eventuali contributi a fondo perduto erogati da Enti, il tutto rivalutato secondo l'indice statistico del costo della vita.

Il canone di locazione sarà determinato in base ai prezzi di mercato, rivalutabile annualmente secondo l'indice statistico del costo della vita e sentita la CC.IIAA.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di esercitare il diritto di prelazione sugli immobili; in tal caso, la stima dell'immobile posto in vendita sarà determinata dalla terna peritale di cui all'art.13; nella fattispecie, il costo della stima è a carico della parte venditrice.

Trascorsi i primi 5 anni dalla data di stipula del contratto e purchè sia stata attestata l'agibilità dell'immobile, la vendita o locazione è consentita, previa comunicazione al Sindaco che può esercitare il diritto di prelazione a favore del Comune a condizione che l'acquirente o conduttore vi svolga una attività compatibile con le norme vigenti; la comunicazione si intenderà accolta qualora il Comune non si pronunci diversamente entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Il divieto di cui ai commi precedenti non opera nel caso di alienazione ad azienda operante nel settore della locazione finanziaria o ad imprese costruttrici di opifici da locare, purchè le stesse si impegnino preventivamente a cedere od a locare a loro volta l'immobile ad azienda in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento e, prima della cessione o della locazione vengano fornite le necessarie assicurazioni. E' consentito il leasing-back. Le cessioni e le locazioni devono comunque essere assentite dalla Amministrazione Comunale.

I contratti stipulati in difformità' o senza il rispetto delle procedure di cui sopra sono considerati nulli di diritto e ogni eventuale inadempienza in ordine a quanto prescritto nel presente articolo, oltre ai casi di nullità come sopra specificati, potrà comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo vengono estese anche a tutti i contratti stipulati dall'entrata in vigore della Legge n.865 del 22/10/1971.

ARTICOLO 13: Risoluzione del contratto di cessione in proprietà.

Nel caso di risoluzione del contratto di cessione, previsto negli artt. 9/11/12/13 del presente Regolamento, per inadempimento dell'assegnatario, l'area oggetto della originaria cessione e le opere su di essa realizzate sono acquisite al patrimonio del Comune che le utilizza ai fini pubblici compresi quelli di attuazione delle finalità del Piano degli insediamenti produttivi.

Nel caso che gli immobili acquisiti risultino liberi da ipoteche, vincoli e gravami di ogni natura il Comune riconoscerà a favore dello assegnatario il pagamento di una somma pari al 70% (settanta per cento) per i soggetti privati e del 40% (quaranta per cento) per le società del valore di mercato dell'immobile determinato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione paritetica composta da tre tecnici nominati rispettivamente: dal Sindaco -o suo delegato- che svolge le funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Udine e dall'assegnatario.

Negli altri casi nessun indennizzo è riconosciuto all'assegnatario inadempiente; in tal caso l'Amministrazione Comunale si accollerà le quote residue dell'eventuale importo di mutuo imposto sull'immobile.

ARTICOLO 14: Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

In deroga a quanto stabilito al precedente art.5, il competente organo comunale potrà disporre che le opere di urbanizzazione primaria, definite in apposito progetto esecutivo, vengano eseguite a cura e spese degli assegnatari delle aree.

In tal caso e al fine di consentire l'esecuzione dei lavori previsti in progetto per stralci funzionali da parte degli assegnatari, nonché onde ricercare l'omogeneità fra le attività insediande nel comparto, il Consiglio Comunale individua con apposita deliberazione, l'accorpamento di più lotti destinati alla realizzazione degli impianti produttivi consentiti nel P.I.P., favorendo le necessarie forme di associazionismo fra le imprese e/o ditte.

A tal fine la Giunta Comunale o il competente organo comunale indicato dalla legge o dallo statuto, tenuto conto delle graduatorie e delle esigenze di opportunità precisate al precedente comma, provvede all'assegnazione provvisoria, a favore di coloro che si impegneranno in solido ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria a servizio dei comparti oggetto di assegnazione ed a loro funzionali, contemporaneamente alle costruzioni, e presteranno idonee garanzie finanziarie.

~~Nella deliberazione di cui al precedente comma saranno stabilite le condizioni, i tempi e le modalità necessarie alla completa attuazione delle premesse disposizioni.~~

Acquisite le adesioni dei preassegnatari, gli atti d'obbligo di cui al precedente terzo comma, nonché le necessarie garanzie finanziarie, la Giunta Comunale provvede all'assegnazione definitiva delle aree fissando contemporaneamente gli oneri posti a carico degli assegnatari relativi al costo dell'area ceduta o concessa e alla quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria da calcolare nel rispetto della Legge Regionale 19.11.1992, n 52 e del contenuto della DCC n 132 d.d. 15.12.1997; sono applicabili a tal fine le disposizioni di cui agli ultimi tre comma del precedente art.5.

ARTICOLO 15: Trascrizione degli atti di cessione delle aree.

Ai fini della trascrizione ex art. 2643 e seguenti del Codice Civile, ai contratti originari di cessione della proprietà delle aree, come ai successivi atti di trasferimento autorizzati, dovrà essere allegata copia del presente regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.

Gli atti stipulati in contrasto o comunque fatti contrari alle predette norme sono nulli.

ARTICOLO 16: Sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie previste a carico dei trasgressori del presente regolamento saranno recuperate dall'Amministrazione Comunale con la procedura prevista dal R.D. 14 Aprile 1910, n.639.

ARTICOLO 17: Norme di rinvio e finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento e in quanto compatibili si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nella legislazione sulle autonomie locali vigente nonché nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

E' fatta salva la vigente graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione delle aree in vigore alla data di esecutività del presente regolamento; la Commissione di cui al precedente art.6 provvederà, sulla base dei nuovi criteri introdotti con il presente regolamento, ad una revisione straordinaria della stessa.

La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione delle aree in vigore alla data di adozione del presente regolamento è fatta salva fino a mesi 6 successivi alla data di esecutività dello stesso.

Fino a tale data eventuali aggiornamenti e inserimenti potranno essere effettuati sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti nell'allegata tab. A.

Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l'inosservanza alle norme contenute nel presente regolamento, non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali disciplinate dalla Legge urbanistica 17/8/1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti Leggi regionali in materia.

TABELLA A

1) Aziende di produzione: si intendono tali quelle aziende di produzione di beni finiti o semilavorati effettuata nel laboratorio.

Per aziende di servizi devono intendersi le aziende di autotrasporti, edilizie, commerciali, meccaniche (riparatori - aggiustatori) e tutte le altre che non effettuano produzioni di beni finiti e semilavorati nel laboratorio.

2) Addetti attuali = 1 punto per ogni addetto risultante dal libro paga o da previsioni; Addetti futuri (sull'incremento) = 0,25 per ogni addetto, salvo controlli in relazione ai dati obiettivi (ammontare investimento, tipo attività..., ecc.).

3) Investimento

fino a 250 milioni=1 punto da 250.000.001 a 500 milioni=2 punti da 500.000.001 a 750 milioni=3 punti da 750.000.001 a 1000 milioni=4 punti oltre 1000 milioni=5 punti

La Commissione inoltre può assegnare discrezionalmente da 0 a 5 punti valutando i seguenti aspetti: funzionalità dell'investimento con l'economia locale

L'assegnazione di tale punteggio è fatta, salvo controlli, sulla superficie coperta del lotto e sull'ammontare dell'investimento.

4) Stato attuale degli ambienti

La Commissione può assegnare da 0 a 5 punti valutando i seguenti aspetti: sicurezza dell'ambiente, insufficienza locali, igienicità ambienti, ubicazione nel centro storico, rumorosità dell'attività, inquinamento, difficoltà per il traffico, ecc.

5) Motivi preferenziali

Sentenza esecutiva di sfratto

ordinanze del Sindaco = 3 punti. atti amministrativi di pubbliche autorità.

6) Correttivi

a- il punteggio conseguito dalle AZIENDE DI PRODUZIONE PURA sarà moltiplicato per il coefficiente 1,5.

~~b- il punteggio conseguito dalle AZIENDE DI SERVIZI CON MACCHINE FISSE IN LABORATORIO sarà moltiplicato per il coefficiente 1.~~

c- il punteggio conseguito dalle altre aziende sarà moltiplicato per il coefficiente 0,75.

Per C.C. all'originale
Tarcento, 14 marzo 1998

Il Segretario comunale
Panichelli

